

Alle Imprese Clienti

LL.SS.

Potenza, 4 Marzo 2021

Oggetto: Bonus pubblicità 2021: Apertura dei termini di presentazione della comunicazione per l'accesso.

Dal 2018 è stato istituito un **credito d'imposta** per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli [investimenti pubblicitari](#) incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni).



La **legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)** ha previsto che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (di seguito "Stampa"), entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni.

Solo per gli investimenti sulla "Stampa", pertanto, viene meno il presupposto dell'incremento minimo dell'1 per cento dell'investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell'anno precedente, quale requisito per l'accesso all'agevolazione.

Per quanto riguarda, invece, gli investimenti sulle Emittenti televisive e radiofoniche locali, si applica la normale disciplina di cui al comma 1-bis del citato articolo 57-bis: il credito d'imposta, quindi, è riconosciuto nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell'1 per cento, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell'anno precedente.

Resta ferma l'applicazione del limite *de minimis* di cui ai Regolamenti dell'Unione europea.

Per fruire del credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare:

-  la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", prevista dall'articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. n. 90 del 2018, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato;
-  la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" per dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. n. 90 del 2018 e di cui all'articolo di cui all'articolo 57-bis del D.L. n. 50 del 2017.



L'ammontare del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria (articolo 5, comma 3, del D.P.C.M. n. 90 del 2018), pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Come presentare la comunicazione

La comunicazione per l'accesso al credito d'imposta e la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati sono presentate al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998.

Termini di presentazione

La comunicazione per l'accesso al credito d'imposta è presentata dal 1° al 31 marzo di ciascun anno.

La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati è presentata dal 1° al 31 gennaio.

Dal 1° al 31 marzo 2021 è dunque possibile inviare la **"Comunicazione per l'accesso"** al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l'anno 2021 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile con SPID, CNS o CIE e con le credenziali Entratel e Fisconline.

La citata disposizione della legge di bilancio ha già previsto, per i soli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali, uno stanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Deve ancora essere determinato lo stanziamento per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiotelevisive, che sarà stabilito, a valere sulla quota del "Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione" di competenza del Ministero dello sviluppo economico, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 1, comma 4, della Legge n. 198/2016, emanato annualmente per la ripartizione, tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dello sviluppo economico, delle risorse del suddetto fondo.

I nostri uffici sono a Vs disposizione per qualsivoglia chiarimento.

L'occasione è gradita per porgere Cordiali saluti.

Il direttore

Donato Troia

